

**la riforma del catasto;**

**il contrasto all'abuso del diritto e all'elusione fiscale;**

**la tassazione ambientale;**

**il monitoraggio dell'erosione fiscale e il riordino delle *tax expenditures*.**

La **revisione del catasto edilizio urbano** richiederà qualche anno per il completamento e sarà finalizzata ad assicurare maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali attraverso la redistribuzione del carico tributario che deriva dalla tassazione immobiliare, a invarianza del gettito complessivo. Le attuali rendite catastali, rivalutate da ultimo nel 1990 con riferimento al biennio 1988-1989, non sono congrue rispetto al valore di mercato degli immobili. Con il decreto « Salva Italia » è stato operato — ai soli fini della determinazione della base imponibile dell'imposta municipale — un parziale adeguamento del valore degli immobili al valore di mercato intervenendo sui coefficienti catastali che si applicano alle rendite dei diversi tipi d'immobili (abitazioni, negozi, immobili a uso produttivo, terreni, ecc.). L'unico intervento tecnicamente realizzabile in tempi rapidi era un incremento dei coefficienti catastali uniforme rispetto alle singole categorie d'immobili su tutto il territorio nazionale. In questo modo, però, è rimasta inalterata la sperequazione territoriale tra rendite e valori di mercato, misurata anche in un recente studio dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento delle Finanze. Per conseguire una perequazione effettiva tra i diversi territori urbani e assicurare maggiore equità nella determinazione delle basi imponibili catastali, la riforma del sistema di valutazione del valore patrimoniale e delle rendite degli immobili condurrà a una nuova classificazione dei beni immobiliari e al superamento dell'attuale sistema per categorie e classi, correlando il valore dell'immobile o il reddito dello stesso alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie. Per le abitazioni e per gli uffici l'unità di misura della consistenza a fini fiscali sarà la « superficie », espressa in metri quadrati, in luogo del « vano ».

Il **contrasto all'abuso del diritto e all'elusione fiscale** si rende necessario per contemperare le aspettative delle imprese di operare in un quadro più stabile e certo con la necessità per il fisco di disporre di uno strumento efficace per il contrasto ai comportamenti elusivi. Il divieto di abuso del diritto, nella sua accezione generale, investe le operazioni prive di effettive giustificazioni economiche realizzate principalmente per conseguire indebiti risparmi d'imposta attraverso l'impiego distorto di schemi giuridici che, pur essendo individualmente perfettamente legittimi, sono nel complesso adottati allo scopo prevalente (o esclusivo) di ottenere un vantaggio fiscale. Le esperienze maturate in altri paesi (come Francia e Germania) mostrano che la codificazione dell'abuso è la via maestra per dare alle imprese la certezza e la stabilità normativa e amministrativa di cui hanno bisogno per la pianificazione degli investimenti e per la definizione delle strategie aziendali di crescita. Infatti, le norme anti-elusive di questi paesi si caratterizzano per la loro ampia portata e per la

previsione di specifiche garanzie procedurali per i contribuenti, in particolare per le imprese. La definizione di « punti fermi » nelle regole anti-elusive ha effetti positivi anche per l'amministrazione finanziaria, che può svolgere con maggiore rapidità ed efficacia la sua funzione di contrasto agli abusi, indirizzando la propria attenzione sui casi meno dubbi e riducendo così le possibilità di contenzioso e l'incertezza sulle sanzioni. In Italia, di recente, su iniziativa di alcuni gruppi parlamentari si è già svolto un interessante dibattito sulla vigente disciplina antielusiva che è limitata alle imposte dirette e ad alcune specifiche operazioni, espressamente indicate. Dal confronto tra parlamentari, esperti e tecnici è emersa l'opportunità dell'adozione di una disciplina generale anti-abuso riferita a tutte le imposte e non vincolata da un'elencazione tassativa di fattispecie; tale norma generale dovrebbe, come detto, accompagnare la definizione di abuso del diritto con la fissazione di regole procedurali.

Rivedere la **fiscalità ambientale** funzionale all'obiettivo di dare impulso alla crescita dell'economia lungo un percorso di sviluppo sostenibile. Le *green taxes* e, più recentemente, le *carbon taxes*, sono finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle attività di produzione e consumo, correggendo i comportamenti che determinano esternalità negative sull'ambiente (in termini di sfruttamento delle risorse naturali o di inquinamento). Queste imposte, infatti, producono segnali di prezzo che possono incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative e generare, nel medio periodo, vantaggi in termini di crescita guidata dai 'settori verdi' (la cosiddetta *green economy*). Al fine di migliorare la qualità del prelievo tributario negli Stati Membri, la Commissione Europea ha indicato proprio le imposte ambientali, insieme a quelle sui consumi e sulla proprietà, tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo, con impatto positivo sulla crescita (*Annual Growth Survey*, 2011). È attualmente in discussione al Consiglio Europeo la proposta di direttiva finalizzata a rivedere le accise sui prodotti energetici, commisurando le aliquote al contenuto di carbonio (*carbon tax*). La presidenza Danese intende dare impulso ai lavori.

### Un sistema finanziario solido

Uno degli obiettivi in agenda del Governo è il sostegno alle piccole e medie imprese anche attraverso la creazione di un sistema finanziario solido. Come già accennato nella parte introduttiva, molte sono state le iniziative già attuate al riguardo.

Il processo di **rafforzamento patrimoniale delle banche italiane** è in atto da tempo ed è stato particolarmente intenso nel 2011; l'ulteriore adeguamento richiesto dalla raccomandazione dell'*European Banking Authority* (EBA) dello scorso 8 dicembre ha l'obiettivo di ripristinare la credibilità delle banche sul mercato interbancario, aprendo la strada all'attuazione degli accordi di Basilea III che richiedono agli intermediari, tra l'altro, di migliorare la qualità e incrementare la quantità del patrimonio.

L'introduzione di regole più severe sul capitale avrà, nel medio periodo, effetti positivi sulla crescita in quanto un rafforzamento patrimoniale attuato con equilibrio consente di ridurre il rischio di

controparte percepito dagli investitori, con riflessi positivi sull'offerta di credito a sostegno dell'economia reale.

Peraltro, il Ministero dell'Economia e Finanze si è adoperato affinché in sede comunitaria venisse effettuata un'analisi dell'impatto della raccomandazione EBA sull'erogazione di credito, valutando l'adeguatezza dei tempi e delle modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda l'accesso al credito delle PMI, il Governo in sede di negoziato sul pacchetto normativo in materia di requisiti patrimoniali delle banche (CRD IV – Basilea III), si è attivato per favorire l'introduzione di un fattore moltiplicativo (*SMEs supporting factor*) che avrebbe l'effetto di neutralizzare gli incrementi dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea con riferimento ai prestiti alle imprese minori (18). Quanto alle ragioni della persistenza di problematiche relative all'accesso al credito delle PMI, può rilevarsi che a essa hanno contribuito fattori riconducibili essenzialmente:

All'emergere alla fine del 2011 di gravi problemi di liquidità per le banche del nostro Paese a seguito dell'aggravarsi della crisi del debito sovrano;

al nuovo quadro regolamentare e, in particolare, alla raccomandazione EBA del dicembre 2011 che ha avuto effetti pro-ciclici per l'economia;

al rilevante incremento delle sofferenze sui crediti, che ha messo ulteriormente sotto pressione i bilanci delle banche.

A fronte di queste difficoltà, sono risultati fondamentali gli interventi in tema di moratoria dei crediti alle PMI, il rafforzamento e allargamento dell'operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI, l'attività di supporto svolta dai Confidi. Strumenti che hanno consentito, nel loro insieme, di contenere gli effetti della fase negativa del ciclo economico. Ancor più importante è stato, peraltro, l'allentarsi della pressione della crisi finanziaria, a seguito degli ultimi interventi finalizzati al contenimento della dinamica del debito pubblico.

In ultima analisi, per assicurare la continuità dei flussi creditizi all'economia è indispensabile avere un **sistema bancario stabile e ben patrimonializzato**. L'azione congiunta del nuovo sistema di regole approvate o in corso di approvazione da parte dell'Unione Europea – si pensi anche ai limiti introdotti recentemente alle politiche di remunerazione e di distribuzione degli utili – e delle prassi di vigilanza armonizzate dovrebbe favorire un ritorno alla normalità.

### **Riforme strutturali e politiche per la crescita**

L'economia italiana soffre di ritardi strutturali, che si sono manifestati già prima dell'attuale crisi economica e finanziaria. Occorrono riforme incisive e integrate che permettano di recuperare decenni di scarsa crescita, in un ambiente internazionale deteriorato dalla crisi economica.

Per competere in mercati sempre più globali le imprese italiane devono crescere **augmentando la produttività e sfruttando il potenziale**

**offerto dall'innovazione tecnologica.** A causa dell'andamento debole della produttività si è avuto anche un aumento comparativamente più forte del costo unitario del lavoro rispetto agli altri paesi, che ha reso i prodotti italiani meno competitivi sui mercati internazionali. Il rilancio dell'economia italiana impone di agire su diversi fronti, rafforzando la capacità innovativa e quindi accrescendo la profittabilità delle imprese e aiutandole nel divenire più competitive sui mercati internazionali.

Negli ultimi anni le quote di mercato dell'Italia nelle esportazioni mondiali si sono costantemente ridotte sia in valore sia, soprattutto, in quantità. Le grandi imprese esportatrici italiane sono specializzate in produzioni in parte caratterizzate da bassi livelli tecnologici. Nelle produzioni tecnologicamente più avanzate (computer, apparecchi elettronici e ottici) sono specializzati gli esportatori medio-piccoli, ma quantitativamente rappresentano una parte meno rilevante delle esportazioni totali. La recente crisi economica ha investito in modo rilevante il settore dei grandi esportatori; il settore dei piccoli e medi esportatori, invece, sembra aver reagito meglio alle nuove condizioni di mercato. L'ambiente imprenditoriale italiano appare poco appetibile per le multinazionali estere: ciò è testimoniato dalla contrazione degli investimenti diretti esteri in entrata, a fronte della stabilità di quelli in uscita.

In sintesi, le caratteristiche dell'*export* italiano, con un'offerta principalmente focalizzata sui beni tradizionali fatta da imprese di ridotta dimensione, confermano l'urgenza di innovare per competere sui nuovi mercati.

A livello nazionale, l'aumento della produttività richiede un ambiente aperto e concorrenziale. La concorrenza produce competitività e quindi crescita economica. La manovra finanziaria approvata dal Governo a dicembre 2011 (19), ha posto le basi per il consolidamento delle finanze pubbliche anche attraverso un'ampia azione di riforma del mercato dei prodotti e dei servizi. Il sostegno alla crescita economica è stato quindi operato tramite il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e il rafforzamento della protezione dei consumatori attraverso liberalizzazioni, deregolamentazioni e semplificazioni.

A gennaio, il Governo ha approvato un pacchetto di riforme strutturali per la crescita, tenendo ampiamente conto delle segnalazioni dell'Antitrust, al fine di rimuovere due grandi vincoli che hanno compresso per decenni il potenziale di crescita dell'Italia:

#### **L'insufficiente concorrenza dei mercati;**

**L'inadeguatezza delle infrastrutture.** In particolare, con l'emanazione del Decreto « Cresci Italia » il Governo ha fatto un passo importante nel percorso verso la piena apertura di settori e mercati in cui permangono delle ingiustificate restrizioni alla concorrenza.

Le misure coprono molti ambiti, a partire dai **servizi professionali**, per i quali è prevista l'abrogazione delle tariffe, l'ampliamento della pianta organica dei notai e il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica.

Di primaria importanza in un Paese come l'Italia è la disposizione diretta ad avviare la separazione della gestione dell'infrastruttura del trasporto del gas (Snam Rete Gas) dal soggetto proprietario (ENI), al fine di attuare un effettivo mercato concorrenziale del gas naturale. Nel mercato dell'energia il Governo è inoltre impegnato nella modifica della regolazione per contribuire a ridurre il prezzo del gas; nell'introduzione di misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas da parte delle imprese, nella liberalizzazione della distribuzione dei carburanti.

Affinché il cittadino possa usufruire di servizi pubblici e privati efficienti e funzionali, il Governo è intervenuto anche nell'ambito dei **servizi pubblici locali**, con la razionalizzazione degli ambiti territoriali di riferimento perché i servizi siano organizzati su dimensioni coerenti con l'ottenimento di economie di scala e di scopo, nonché con l'introduzione di forme premiali per gli enti locali che si orientano verso la messa a gara dei servizi e di vincoli più stringenti per le gestioni *in-house*.

I primi stimoli alla crescita economica sono stati offerti dall'**eliminazione dei vincoli burocratici** (quali nulla osta, autorizzazioni, licenze) che ostacolano l'avvio delle attività d'impresa, rafforzando quindi il sostegno al tessuto imprenditoriale.

Per superare le difficoltà nel processo di liberalizzazione nel **settore del trasporto** ferroviario, aereo e, marittimo, e migliorare le condizioni di offerta e la qualità dei servizi anche nel settore autostradale è stata prevista l'istituzione di un Regolatore indipendente (20).

Per quanto riguarda il **trasporto pubblico locale**, la liberalizzazione è in pieno corso. Il decreto legge del 13 agosto 2011 (21), aveva già imposto riforme rilevanti al settore con l'obiettivo di conseguire la liberalizzazione in tempi brevi. Il decreto legge del 20 gennaio 2012 completa questo scenario. In particolare si prevede che gli affidamenti senza gara cessino inderogabilmente nel 2012. In caso d'inottemperanza degli Enti locali il Governo eserciterà i poteri sostitutivi. Si prevedono infine forti limitazioni all'*in house* e l'obbligo di gare anche per i servizi ferroviari regionali.

Le liberalizzazioni considerate sono state accompagnate dal **rafforzamento delle tutele verso i consumatori**. In particolare, è stato definito un regime di trasparenza rafforzato in tema di clausole vessatorie, offrendo un'ulteriore tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. È prevista, al riguardo, l'attribuzione di maggiori poteri all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

In secondo luogo, al regime per **l'esercizio delle class action**, si potrà ricorrere più agevolmente, attraverso la rimozione di alcuni limiti soggettivi e procedurali. È inoltre previsto in dettaglio il contenuto minimo delle carte di servizio (che definiscono gli obblighi ai quali sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali) stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.

Infine, sono rafforzati gli strumenti di tutela a favore delle **imprese di minori dimensioni**, estendendo anche alle microimprese (22) le tutele attualmente previste dal Codice del Consumo in favore delle sole persone fisiche.

Per quanto concerne la **materia assicurativa**, sono state introdotte specifiche disposizioni ai fini, da un lato, della repressione delle frodi e, dall'altro, per una maggiore apertura del mercato prevedendo sanzioni per le compagnie assicurative che limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà dell'agente nell'offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.

La rinnovata attenzione all'**innovazione**, come chiave di sviluppo ed efficienza, si sostanzia in provvedimenti volti a sostenere e incentivare la ricerca scientifica tecnologica e industriale di qualità con una attenzione particolare alla diffusione delle tecnologie e la mobilità dei ricercatori. Dal buon esito dell'operazione dipendono sia il successo dei programmi di risanamento dell'economia, sia quello degli stimoli alla crescita e competitività. Il contenimento dei costi della burocrazia contribuirà anche a rafforzare il credito di fiducia che i Paesi dell'Eurozona e gli investitori internazionali decideranno di accordare all'Italia nei mesi a venire.

La particolare attenzione che il Governo ha inteso riservare alle imprese e al risanamento delle finanze, in questa fase di congiuntura economica sfavorevole, si è tradotta in un decreto legge sulla **semplificazione fiscale** (23), che introduce alcune novità che renderanno ancora più marcata l'azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all'evasione. Il provvedimento contiene diverse misure che permetteranno ulteriori passi avanti verso equità e controllo mirato degli illeciti, insieme a norme per la razionalizzazione delle spese di gestione degli enti territoriali provinciali.

### **La Direttiva Servizi**

Il Governo italiano ha ben interpretato lo spirito e gli obiettivi della **Direttiva Servizi**. L'intento di liberalizzazione e di semplificazione del quadro regolamentare relativo alle attività di servizi ha connotato prima il decreto legislativo di recepimento della direttiva (24) e, successivamente, gli interventi normativi a valle di tale decreto, interventi, peraltro, relativi a tutte le attività economiche.

La trasposizione è stata il frutto di un lavoro complesso e impegnativo, che ha consentito di stabilire un stretto coordinamento tra tutte le autorità competenti. Sono stati, in particolare, individuati i referenti per ciascuna amministrazione e si è stabilita una rete statale e regionale per portare avanti le attività successive alla trasposizione.

Il decreto ha inoltre utilizzato lo strumento della cosiddetta clausola di cedevolezza, secondo il quale le disposizioni dettate dal decreto legislativo 59/2010 che incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, troveranno applicazione fin quando ciascuna regione e provincia autonoma ancora inadempiente non abbia adottato la propria normativa di attuazione della direttiva servizi.

Così come l'attuazione della direttiva non ha « chiuso » le aspettative delle istituzioni europee in materia di mercato interno dei servizi, così la trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento è stata progressivamente inserita in un contesto più ampio di liberalizzazione delle attività economiche.

Dopo l'introduzione della Scia (Segnalazione certificata di attività), in luogo della dichiarazione di inizio attività, quale regola generale di esercizio delle attività economiche, i decreti del Governo hanno apportato significate semplificazioni e liberalizzazioni al quadro normativo in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi, in gran parte delineato con il decreto legislativo 59/2010.

Anche i **servizi professionali**, rientranti nel campo di applicazione della direttiva, sono stati interessati dal processo di liberalizzazione in corso. Notevoli innovazioni sono state previste per le società di professionisti. La recente Legge 183/2011, infatti, ha introdotto la possibilità di costituire società con la partecipazione anche di soggetti non professionisti, chiarendo che la costituzione delle società può avvenire secondo i modelli societari regolati dal Codice civile (e, quindi, non solo società di persone o associazioni di professionisti), e aprendo altresì alla partecipazione del capitale. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Il decreto-legge di agosto (25) ha inoltre previsto che entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, e, in ogni caso dalla data del 13 agosto 2013 (26), dovranno essere riformati gli ordinamenti professionali (27) secondo i principi, in particolare, della libertà di accesso alla professione, della possibilità di esercizio in forma societaria, della libertà di pubblicità informativa. Per la diffusione delle informazioni sulla direttiva è stato realizzato un portale web specifico dal Dipartimento per le politiche europee. A inizio del 2012, inoltre, il Governo, per il tramite dello stesso Dipartimento, ha pubblicato *on line* una Guida per l'utente al fine di diffondere il più possibile la conoscenza della direttiva. Il rapido succedersi delle norme in materia di liberalizzazione e di semplificazione richiederà un ulteriore sforzo di coordinamento al fine di « rivedere » tutte le procedure in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi e poter, conseguentemente, individuare quali regimi autorizzatori e quali requisiti possano essere mantenuti nell'ordinamento perché giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Appositi tavoli di coordinamento dovranno essere aperti anche con le Regioni, al fine di addivenire all'individuazione e all'applicazione di criteri quanto più possibile omogenei sull'intero territorio nazionale. Uno sforzo innovativo dovrà anche essere compiuto per definire puntualmente i requisiti nazionali o regionali da applicare (solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, salute pubblica, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente) anche ai prestatori transfrontalieri di servizi.

Difficoltà attuative riguardano ancora lo **sportello unico** attraverso il quale, come disposto dalla direttiva, il prestatore di servizi deve poter espletare tutte le procedure e le formalità per l'accesso e

l'esercizio delle attività di servizi. È stata riscritta la disciplina del SUAP (28) ponendo l'obbligo di realizzarlo in forma telematica e affidando la gestione del *front-end* alle Camere di commercio territorialmente competenti, nei casi in cui i comuni non intendano provvedere autonomamente. Le difficoltà di gestione telematica, tuttavia, hanno condotto all'introduzione di deroghe (29).

Al fine di dare soluzione quanto prima alle criticità evidenziate, è prevista una fase di sperimentazione nell'ambito degli obiettivi più generali di semplificazione (30). Sulla base della sperimentazione, che quindi coinvolgerà gli sportelli unici comunali, il Governo adotterà, entro il 31 dicembre 2012, norme per l'ottimale funzionamento degli sportelli unici.

### **Ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali**

In merito all'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 in materia di **ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali**, la modalità tecnica di recepimento della stessa è rappresentata dall'esercizio, da parte del Governo, di una delega affidata dal Parlamento. Il Governo ha ricevuto mandato (31) di adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per l'integrale recepimento della direttiva con particolare attenzione a contrastare gli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese, nonché in caso di violazione diffusa e reiterata di ritardi di pagamenti posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può procedere a indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese. Considerata la scadenza della delega, la direttiva troverà attuazione prima del 16 marzo 2013 (32). Si rileva altresì come il disegno di legge comunitaria per il 2011, attualmente all'esame del Senato, preveda un ulteriore anticipo del termine di recepimento della direttiva, riducendo a sei mesi il termine per il recepimento (33).

Quanto invece alle misure per l'accelerazione del **pagamento dei debiti commerciali** in essere, il Governo italiano è intervenuto per risolvere il problema dei ritardi dei pagamenti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione per ridurre lo stock del debito mediante l'inserimento di un'apposita norma (34). Tale norma destina al pagamento dei creditori commerciali dello Stato una somma complessiva di 5,7 miliardi di euro (35):

Con riferimento alle passività commerciali delle amministrazioni territoriali sono in corso di predisposizione i decreti ministeriali attuativi delle norme che stabiliscono che gli enti provvedano al rilascio di una certificazione del credito vantato dai fornitori, anche al fine di una cessione dello stesso (36) o di una compensazione con le somme dovute dal fornitore a seguito di iscrizione a ruolo di tributi (37).

## CONCLUSIONI

Il processo europeo di riforma, di cui l'**Analisi Annuale della Crescita** è parte integrante, offrono all'Italia l'occasione per una riflessione e un rafforzamento delle iniziative nazionali in corso. Il Governo appropverà a breve il Programma Nazionale di Riforma che rappresenta una risposta a questi stimoli, una rendicontazione dell'azione svolta e un programma di lavoro per il futuro, nel solco, già in parte tracciato, di un **processo radicale di trasformazione dell'economia e della società italiana**.

---

(1) Concessione della garanzia statale su strumenti finanziari di debito emessi dalle banche che abbiano durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 5 o a 7 anni (a partire dal gennaio 2012 per le obbligazioni bancarie garantite). Art. 8 decreto-legge n. 201/2011.

(2) Art. 9 decreto-legge n. 201/2011.

(3) Nel provvedimento si prevede che possano essere concesse garanzie per le PMI fino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, elevando a 2,5 milioni per ciascuna impresa la base per il calcolo.

(4) Fondi comuni d'investimento armonizzati europei che investono almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.

(5) Artt. 4-5 decreto-legge 70/2011.

(6) In proposito si rinvia al paragrafo III.1, sezione concorrenza.

(7) Art. 2 decreto-legge n. 201/2011.

(8) Art. 29 decreto-legge n. 98/2011.

(9) Art. 40 decreto-legge n. 98/2011.

(10) Art. 27 decreto-legge n. 98/2011.

(11) Art. 12 decreto-legge n. 138/2011.

(12) Art. 2 decreto-legge n. 1/2012.

(13) L. n. 183/2011, articolo 2; decreto-legge n. 98/2011, articolo 11 e articolo 17; D.Lgs. n. 149/2011, articolo 9; decreto-legge n. 201/2011, articolo 29; decreto-legge n. 5/2012, articolo 53.

(14) In particolare i codici di classificazione permettono una prima ripartizione tra:

i) misure che evitano le doppie imposizioni, compatibili con l'ordinamento comunitario, o che garantiscono il rispetto di accordi internazionali e/o di principi di rilevanza costituzionale);

ii) misure inquadrabili nell'ambito di interventi di più vasta portata, che potrebbero prendere anche la forma di erogazioni di spesa (interventi di welfare; tutela di ambiente, patrimonio artistico, paesaggistico e culturale; incentivi a ricerca e sviluppo; concorrenzialità del sistema produttivo);

iii) misure da valutare in relazione ai destinatari effettivi, all'efficacia e agli effetti distributivi (territoriali, settoriali, sociali, imprese o esercenti arti e professioni senza distinzione settoriale);

iv) misure da valutare esclusivamente sotto il profilo tributario (semplificazione, emersione di imponibili, misure la cui soppressione determinerebbe l'esenzione dell'imponibile).

(15) A titolo esemplificativo la Tabella 1 riporta gli effetti finanziari relativi alle principali misure agevolative incluse nel rapporto del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale.

(16) Nell'articolo 40 del DL 98/2011 e successivamente modificata dal DL 138/2011.

(17) La tabella 2 in Appendice riepiloga le principali misure introdotte dalle manovre correttive varate nel 2011 e i relativi effetti finanziari per il triennio 2012-2014.

- (18) Volume d'affari inferiore ai 50 milioni di euro.
- (19) D. L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 (cvt in L. n. 214/2011).
- (20) Dl. 201/2011 cvt. in L. 214/2011. In attesa della sua costituzione, dal 30 giugno 2012, tali funzioni saranno svolte dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas.
- (21) Convertito in L. n. 148/2011.
- (22) Con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro
- (23) Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ».
- (24) Decreto legislativo 59/2010.
- (25) decreto-legge 138/2011, convertito in legge 148/2011 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
- (26) Termine introdotto successivamente.
- (27) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 400/88.
- (28) Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, in vigore dal 30 marzo 2011.
- (29) Con il decreto interministeriale del 10 novembre 2011.
- (30) Sulla base del decreto-legge n. 5/2012, articolo 12.
- (31) La legge n. 180 dell'11 novembre 2011 (Statuto delle imprese), all'articolo 10.
- (32) Termine fissato dall'articolo 12, comma 1 della stessa legge.
- (33) L'articolo 12 oltre ai generali principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2 del disegno di legge, prevede inoltre:
- \* l'individuazione di modalità applicative della direttiva 2001/7/UE con riferimento ai contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2001/7/UE;
  - \* l'individuazione, con riferimento ai contratti conclusi prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/7/UE, di una disciplina transitoria relativa ai pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne i relativi contratti di subfornitura;
  - \* l'adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa in modo da includere in un unico atto l'intera disciplina della materia, sia con riferimento alle transazioni commerciali tra imprese che tra imprese e pubblica amministrazione. La scadenza di quest'ultima delega rispetterebbe comunque i termini indicati nella direttiva 2001/7/UE.
- (34) Art. 35 nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
- (35) Il comma 1 dispone infatti l'integrazione dei fondi speciali per la riscrittura dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale per una somma complessiva pari a 2.700 milioni a cui si aggiungono, per le medesime partite debitorie, 2.000 milioni ai quali si può provvedere mediante assegnazione di titoli di Stato, mentre il comma 2 integra di 1.000 milioni il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato, destinando la somma alla categoria dei consumi intermedi. In ogni caso sono esclusi dall'applicazione debiti il cui pagamento comporti effetti negativi sull'indebitamento netto. La circolare attuativa della norma, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato il 27 febbraio 2012, ha avviato presso le Amministrazioni un'attività di *due diligence* al fine di procedere a una revisione dello stock delle partite debitorie andate in perenzione individuando quelle effettivamente supportate da una persistente situazione giuridica passiva. Analoga attività di accertamento è stata attivata con riferimento ai debiti pregressi.
- (36) Art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185/2008, come modificato dall'articolo 13 della legge 12 novembre 2011 n. 183.
- (37) Articolo 31, comma 1-bis, del decreto legge n.78/2010.

## APPENDICI

Tabella 1: Effetti finanziari delle principali misure agevolative incluse nel rapporto del gruppo di lavoro sull'erosione fiscale (milioni di euro)

	<i>Effetti finanziari (mln di euro)</i>
Erosione Immobili (differenza tra imposte commisurate alla rendita catastale e al valore di mercato)	-63.955
Cuneo fiscale IRAP	-5.493
Detrazioni Irpef per familiari a carico	-10.516
Detrazioni Irpef per redditi di lavoro e pensione	-37.726
Deduzione Irpef abitazione principale	-3.276
Esclusione dal reddito di contributi previdenziali e assistenziali	-10.121
Aliquote ridotte IVA	-40.128
Misure sulla fiscalità finanziaria	-15.878
Totale . . .	-187.093

Tabella 2: Effetti finanziari delle principali misure introdotte con le manovre correttive del 2011 (milioni di euro)

	2012	2013	2014
Aumento delle imposte sul consumo			
Accise (DL 201/2011)	5.901	5.634	5.720
Accise su carburante, tabacco e lotterie (DL. 98 e 138/2011)	4.073	4.003	4.042
Aumento dell'aliquota IVA standard (DL 138/2011)	4.236	4.236	4.236
Aumento aliquota IVA al 10% (al 12% dal 2012; al 12,5% dal 2014)	1.162	4.648	5.810
Aumento aliquota IVA al 21% (al 23% dal 2012; al 23,5% dal 2014)	2.118	8.471	10.590
Totale . . .	17.490	26.992	30.398

Incremento delle imposte sulla ricchezza			
Introduzione IMU e rivalutazione della base imponibile sugli immobili (DL 201/2011)	10.660	10.930	11.330
Tassazione di specifici beni di lusso (DL 201/2011)	387	383	384
Tassazione di attività finanziarie (decreto-legge 138/2011)	1.421	1.534	1.915
Tassazione di attività finanziarie e attività detenute all'estero (DL 201/2011)	2.791	3.315	1.408
Totale . . .	15.259	16.162	15.037
Riduzione della tassazione sulle imprese (cuneo fiscale e ACE)			
ACE — Aiuto alla Crescita economica (DL 201/2011)	-951	-1.446	-2.929
Deducibilità dell'IRAP (DL 201/2011)	-1.624	-3.611	-3.036
<i>dalle imposte dirette per la parte riferita al costo del lavoro</i>	-1.475	-1.921	-2.042
<i>per i dipendenti con meno di 35 anni e le donne</i>	-149	-1.690	-994
Totale . . .	-2.575	-5.057	-5.965

